

Prot. 1453
del 01.06.2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41

Presidenza

Al Sig. Presidente

Ordine avvocati di Viterbo

SEDE

Oggetto: Richiesta interpretazione quinto comma art. 543 c.p.c.

In esito a quanto richiesto con nota del 2 maggio u.s. in merito all'interpretazione dell'art. 543 comma 5 c.p.c., si rappresenta che in sede di riunione i magistrati della Sezione civile si sono pronunciati nella maniera indicata nell'allegato verbale.

I più cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Francesco Oddi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Oddi'.

TRIBUNALE DI VITERBO

TRIBUNALE DI VITERBO VERBALE DI RIUNIONE MAGISTRATI SEZIONE CIVILE

Il giorno 10 maggio 2023 alle ore 13:15 presso la Biblioteca di Presidenza del Tribunale di Viterbo, si tiene la riunione tra Magistrati della Sezione Civile ex art. 47 quater, RD n.12/1941. Sono presenti:

- Dott. Francesco Oddi - Presidente del Tribunale
- Dott. Eugenio Maria Turco – Presidente sezione civile
- Dott. Francesco Scavo – Magistrato
- Dott.ssa Fiorella Scarpato – Magistrato
- Dott.ssa Caterina Mastropasqua – Magistrato
- Dott.ssa Maria Carmela Magarò Magistrato, coll. da remoto
- Avv. Marianna Barlati – Magistrato onorario
- Avv. Luisa Sisto - Magistrato onorario
- Avv. Mariarita Teofili – Magistrato onorario

Ordine del giorno

I punti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Ricadute applicative della sentenza SSUU n. 9479/2023 sui processi civili in caso di situazioni di credito disciplinati dal Codice del Consumo;
2. Modifiche normative all'art. 543 c.p.c. Nota del Consiglio Ordine Avvocati Viterbo
3. varie ed eventuali.

Discussione dei punti all'ordine del giorno

1. Omissis
2. La questione posta al punto n. 2 dell'ordine del giorno riguarda la richiesta trasmessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo in data 02.05.2023 e riguardante la interpretazione da operare con riguardo all'art. 543, co. 5, c.p.c.; in particolare, stabilire se il creditore procedente, nel caso di pignoramento presso terzi, sia tenuto a depositare l'avviso di iscrizione della causa a ruolo e documentazione attestante la operata notifica di tale atto al debitore ed al terzo per l'udienza fissata per la comparizione del terzo e del debitore. Tale disposizione, infatti, prevede la dichiarazione di inefficacia del pignoramento nel caso non ci sia stata - entro l'udienza di comparizione - il deposito e la notifica dell'indicato avviso di avvenuta iscrizione della causa a ruolo (**“5. Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata**

nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”).

La questione, si sottolinea, si presenta soprattutto nei casi in cui la prima udienza di comparizione del terzo e del debitore sia differita d'ufficio, circostanza spesso ricorrente in ragione dell'organizzazione dei ruoli. In tali casi, appare infatti, opportuno stabilire se il deposito dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della causa e della relativa notifica debba avvenire per la prima udienza fissata dal creditore o, al contrario, in quella successiva fissata a seguito del differimento d'ufficio.

I giudici onorari presenti rappresentano che in molti casi le dichiarazioni di inefficacia avevano riguardato i casi in cui il deposito dell'indicato avviso non era stato in alcun modo operato, oltre a quelli in cui la notifica era in ogni caso avvenuta soltanto per l'udienza differita.

In merito a tale questione i giudici presenti concordano nell'individuare la prima udienza di comparizione - e non quella poi fissata a seguito del differimento - quella entro la quale effettuare le attività richieste dalla legge: il deposito dell'avviso della iscrizione a ruolo della causa e la notifica di tale avviso. Pertanto, proprio in aderenza al dato normativo, il creditore entro la data dell'udienza di prima comparizione dovrà in ogni caso notificare al debitore ed al terzo e/o comunque chiedere la notifica dell'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo della causa e depositare il relativo avviso e la documentazione attestante la notifica e/o la richiesta di notifica avvenuta entro tale udienza.

Pertanto, al fine di evitare dichiarazioni di inefficacia del pignoramento si ritiene che il deposito dell'indicato avviso e la notifica e/o la richiesta di notifica di tale atto, in aderenza al dettato normativo, debba avvenire *“entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento..”*

Si ritiene, inoltre, che nel caso per la prima udienza di comparizione l'attività di notifica non sia stata ancora completata, il giudice potrà concedere un rinvio al fine del deposito della relativa documentazione attestante il completamento di tale attività ovvero concedere un termine per il rinnovo della stessa, sempre che, la richiesta di notifica in precedenza operata sia avvenuta entro la prima udienza di comparizione.

Viterbo, 10.05.2023”